

***08 aprile 2021***  
***Antonio Bertelli***

# Gli Enti Locali di fronte allo shock energetico: ambiti di intervento con i nuovi strumenti a disposizione

# SOMMARIO

- Le parole chiave
- Il contesto legislativo
- Gli strumenti a disposizione
- I contratti di partenariato pubblico privato
- I contratti di rendimento energetico
- Gli appalti innovativi
- Le comunità energetiche: una nuova forma di ppp
- Le amministrazioni che sanno operare in rete

# Le parole chiave

- Efficientamento energetico
- Monitoraggio
- Soluzioni smart: smart city, smart land, smart communities
- Soluzioni decentrate “dal basso”

# Le parole chiave: il PNRR

- Concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare
  - produzione ed uso pulito ed efficiente dell'energia,
  - ricerca e innovazione,
  - trasporto pubblico sostenibile,
  - gestione dei rifiuti e delle risorse idriche
  - infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura dei servizi essenziali
  - transizione verso un'economia circolare
  - migliorare la coesione territoriale

# I principi fondamentali

Art. 118 ultimo comma della Costituzione

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 1, comma 2 bis, legge 241/1990

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

*(comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera 0a), legge n. 120 del 2020)*

# Le norme di riferimento

La norma che disciplina le forme di partenariato tra pubbliche amministrazioni e operatori economici privati

**DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n.50**

Codice dei contratti pubblici.

# Le norme di riferimento

- La norma che da attuazione alle comunità energetiche è rappresentata dal
  - **DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199**
- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

# Le norme di riferimento

La norma che disciplina le forme di collaborazione tra enti locali

**DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267**

Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali

# Gli strumenti a disposizione: il codice dei contratti

1. Le forme di partenariato pubblico privato
2. Gli appalti innovativi

# Cosa sono i contratti di ppp

- «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore

# Cosa sono i contratti di ppp

- Nei contratti di ppp l'operatore economico assume il rischio operativo che comprende:
- «rischio di costruzione», legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;
- «rischio di disponibilità», legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
- «rischio di domanda», legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

# Un nuovo contratto di ppp: il contratto di rendimento energetico

- Articolo 180 comma 2 codice dei contratti
- Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.

*(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera c-quater), della legge n. 120 del 2020*

# Un nuovo contratto di ppp: il contratto di rendimento energetico

- **Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102**

- Art. 2, comma 2, let.n. - per contratto EPC (Energy Performance Contract o contratto di rendimento energetico) si intende, *“un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono **pagati** in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”*.

# Cosa sono gli appalti innovativi

- L'Agenzia per l'Italia Digitale definisce gli appalti innovativi come le “procedure previste dalla legislazione comunitaria e nazionale che rivoluzionano **le modalità e l'oggetto** degli acquisti della Pubblica Amministrazione”.
- Infatti, attraverso questi appalti, la PA esprime al mercato (e al mondo della ricerca) il proprio bisogno d'innovazione, dialoga e negozia con il mercato per costruire o sperimentare soluzioni innovative. Al medesimo tempo, utilizza la leva della spesa pubblica come leva per l'innovazione infrastrutturale e apre spazi di partnership pubblico-privato.

# Cosa sono gli appalti innovativi

- La procedura competitiva con negoziazione
- Il dialogo competitivo
- Gli appalti precommerciali
- Gli affidamenti ai soggetti del terzo settore

# Considerando 42 direttiva 24/2014 UE

- Gli appalti innovativi sono utili se, altrimenti, le pubbliche amministrazioni non sono in grado di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare **ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche.**
- Tale situazione può presentarsi in particolare per i progetti innovativi, per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche o di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato.

# Cos'è il dialogo competitivo?

Procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi, al fine **di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità** e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura

*Art 3, comma 1, let. vvv, Codice dei contratti*

*Art. 64 Codice dei contratti*

# Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

- **DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199**

- l'obiettivo del decreto, stabilito all'art. 1, è quello di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.
- Il decreto reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030

# Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

- **DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199**

- Il **Pnrr** prevede finanziamenti specifici per favorire la diffusione delle modalità di autoproduzione e autoconsumo collettivo stabilite dalla normativa italiana, stanziando per le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo **euro 2 miliardi e duecento milioni**.
- Le **Comunità energetiche** coalizzano gli Enti Locali, i cittadini e le PMI di una stessa area nella produzione e condivisione locale di energia da fonte rinnovabile

# Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

- I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
  1. l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

# Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

- La comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT), che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

# Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

- Associazioni riconosciute o non riconosciute (APS) (art.14 codice civile e art. 35 d. lgs. 117/2017)
- Fondazioni di partecipazione (art.12 codice civile e art. 1 D.P.R. 361/2000)
- Società semplici (art. 2251 codice civile)
- Imprese sociali (Dlgs 3 luglio 2017,n.112)
- Moduli cooperativi (D.Lgs. 23 settembre 2016, n.175)
- Soggetti del terzo settore (D.lgs 03 luglio 2017, n.117)

# Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato istituzionale

- Il DPR 361/2000 detta le regole per il procedimento di riconoscimento. Innanzitutto, le associazioni, (o le fondazioni o le altre istituzioni di carattere privato) acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento a cui segue l'iscrizione nel **Registro delle persone giuridiche**, istituito presso le Prefetture (art. 1 c. 1 DPR cit.). Tuttavia i dati di questo registro confluiranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

# Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

1. Selezione dei componenti (promotori)
2. Individuazione della forma giuridica da adottare
3. Approvazione di un atto costitutivo
4. Istanza al GSE per ottenere il riconoscimento
5. Gara d'appalto per la realizzazione dell'infrastruttura: per questa parte, in alternativa all'appalto tradizionale, è possibile ipotizzare la stipulazione di un contratto di PPP di rendimento energetico, attraverso un project o un appalto innovativo

# Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato istituzionale


- Sino ad ora conosciamo tradizionali modelli centralizzati consistenti in grandi impianti che producono energia elettrica che viene portata nel territorio da grandi infrastrutture;
- Il Dlgs n.199/2021 propone anche il nuovo modello delle comunità energetiche: un modello decentrato che intende ridurre al minimo l'utilizzo delle reti centralizzate aumentando la produzione da fonti rinnovabili .
- Possiamo definire questo nuovo modello una “innovazione sistemica” che comporta un processo di transizione da un sistema ad un altro.
- Si dovrebbe partire da progetti pilota. Edifici intelligenti per monitorare i consumi parte sociale il reinvestimento degli incentivi portare sul territorio i benefici economici

# Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

- Le comunità energetiche possono trovare nei contratti di rendimento energetico (epc) un valido strumento realizzativo

# Liberare le potenzialità delle Smart Communities

Progetti e strutture per facilitare la capacità della comunità ad affrontare e gestire in modo auto-organizzato alcuni aspetti delle problematiche sociali.



# Le amministrazioni che fanno operare in rete

- Il contesto delle fonti

Art. 15, legge 7 agosto 1990, n.241

Art. 30 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 convenzioni

Art. 42 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Attribuzioni dei consigli

Direttiva 14/24/UE Del Parlamento Europeo e del Consiglio, considerando 71 e Art. 38, appalti congiunti occasionali

Art. 5, comma 6, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi tra amministrazioni

Art. 37, commi 10 ed 11, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Art. 54 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , Accordi quadro

- |